



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini

nel procedimento iscritto ex art. 700 e 669 bis e ss c.p.c. al n. r.g. **2368/ 2025** promosso da:

Parte_1 (C.F. **C.F. 1**) rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Contadini ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Rimini, Via Edelweiss Rodriguez Senior 13;

RICORRENTE

contro

- **Controparte_1** (C.F. **C.F. 2**) con il patrocinio dell'Avv. Valentina Lo Bartolo e dall'Avv. Franco Buonassisi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Pesaro, Via San Francesco D'Assisi n. 30,;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art 700 c.p.c. depositato in data 22.09.2025 **Parte_1** socio accomandante della società **Parte_2** domandava la revoca del sig.

Controparte_1 dalla carica di amministratore della società **Parte_2**
[...] con sede in Cattolica Via Facchini n. 9 ed autorizzare ex art. 2323 c.c. i soci a nominare un amministratore provvisorio per la gestione della società per la durata di sei mesi.

A fondamento del ricorso il socio accomandante deduceva che l'amministratore **Parte_2** ha violato diverse norme di legge così integrandosi un giusto motivo di revoca ed in particolare:

- 1) violazione dell'art. 2318 c.c.: l'amministratore ha conferito procura institoria in favore della figlia sig.ra **Parte_3** in data 05.06.2025 con atto iscritto al Registro delle imprese in data 16.06.2025 soggetto estraneo alla compagine sociale in violazione dell'art. 2318 c.c. che, nel riservare esclusivamente ai soci (accomandatari) l'amministrazione della società, vieta il conferimento del relativo potere a qualunque persona terza; la delega totale dell'amministrazione della società da parte del sig. **Controparte_1** alla figlia emerge: a) dal contenuto della procura institoria rilasciata alla sig.ra **Parte_2** che non è limitata al

compimento di singole e determinate operazioni ma comprende “*...ogni più ampio potere per l'amministrazione e rappresentanza della società*” ; b) dal sostanziale disinteresse del resistente alla amministrazione visto che è del tutto irreperibile, non partecipa alle riunioni per la consegna del bilancio e non riscontra le richieste d’informazioni ex art. 2320 c.c. avanzate dal ricorrente, delegando alla sig.ra *Parte_2* di riscontrare le stesse richieste; c) dal fatto che l’immistione nella gestione della società da parte della sig. *Pt_3* era in atto già anteriormente al conferimento della procura institoria avendo ella partecipato agli incontri per la consegna dei bilanci 2023 e 2024 risposto in prima persona alle richieste di chiarimenti ex art 2320 c.c.;

2) Violazione dell’art 2320 c.c.: l’amministratore non ha mai risposto alle richieste di chiarimenti, avanzate con raccomandate a.r. del 16.11.2023 e 22.01.2024, con riguardo al prelievo di € 166.632,00 avvenuto nel corso dell’esercizio 2023 da parte dello stesso amministratore e alla richiesta di chiarimenti avanzata con p.e.c. del 20.06.2025 con cui il socio accomandante domandava altresì spiegazioni in ordine al prelievo di € 15.000 da parte della figlia *Pt_3* del tutto irrilevante è l’intervento della sig.ra *Parte_3* in quanto l’obbligo di fornire i chiarimenti ex art. 2320 comma 3 c.c. fa capo solo all’amministratore ed è di natura strettamente personale in quanto funzionale alla carica e non può essere delegato ad altri;

3) violazione dell’art. 2262 c.c. per mancata corresponsione degli utili: nel 2023 la società ha realizzato un utile di € 39.512,87 e nel 2024 di € 62.384,89 dei quali al ricorrente, in quanto socio al 50%, spettava la relativa quota di pari importo ossia € 19.756,87 sul 2023 ed € 31.192,44 sul 2024; sono avvenuti quattro pagamenti effettuati dalla società (mediante bonifico) per un ammontare complessivo di € 21.300,00 (imputati come acconto solo sugli utili dell’esercizio 2024) ma risultano ancora non pagati per intero gli utili del 2023 (per complessivi € 19.756,87) e in parte quelli del 2024 per complessivi € 9.892,14; a fronte delle richieste di chiarimento la sig.ra *Parte_3* rispondeva da un lato che non vi erano utili da distribuire perché “*..i conteggi esposti nei bilanci societari non sempre sono corrispondenti ai dati reali e alla situazione sociale effettiva*” e dall’altro, contraddicendo all’asserita assenza di utili, che il prelievo da parte della stessa di € 15.000 sarebbe avvenuto per volontà dell’amministratore che avrebbe voluto attribuire ai figli la propria quota di utili conseguiti; ancora rispondeva che nonostante rappresentati in bilancio, gli utili non potevano essere distribuiti poiché sarebbero stati utilizzati per spese sostenute nello stesso esercizio non tenendo conto che il *quantum* esposto in bilancio come utile realizzato è già al netto di tutte le spese sopportate dalla società.

Quanto al *periculum in mora* il ricorrente deduceva che la richiesta di revoca dell'amministratore è necessaria per rispristinare la legalità interna della società che, attualmente, è amministrata unicamente da un terzo estraneo alla compagine sociale, dovendosi salvaguardare il diritto del ricorrente alla percezione degli utili già maturati e che matureranno nei successivi esercizi; inoltre è necessario assumere iniziative per il recupero delle somme indebitamente prelevate.

Il ricorrente rilevava inoltre che l'azienda alberghiera di proprietà della società è oggetto del contratto di affitto stipulato in data 25.04.2024 che andrà a scadere nel 2027 per cui per l'esercizio in corso così come per quelli del 2026 e 2027 l'aspettativa di realizzo è la stessa dell'anno passato; gli utili maturati nel 2024 dalla società sono infatti frutto dell'introito del canone pattuito.

La nomina di un amministratore provvisorio consentirebbe di salvaguardare la continuità aziendale per il periodo di sei mesi durante i quali i soci dovranno tentare di concordare l'ingresso o la nomina di un nuovo socio accomandatario al quale affidare l'amministrazione della società.

Si costituiva in giudizio *Parte_2* che domandava il rigetto dell'avversaria istanza deducendo a proprio favore:

- l'improcedibilità del ricorso poiché in base all'art. 15 dell'atto costitutivo, tutte le controversie che riguardano la società (che dovessero insorgere in dipendenza dell'atto di costituzione sociale), sono devolute, in via esclusiva, al Collegio Arbitrale;
- il socio accomandante non ha espletato il preliminare procedimento di revoca dell'amministratore tramite convocazione assembleare e delibera di revoca dell'amministratore;
- difetta il presupposto dell'urgenza posto che il ricorrente deduce di avere chiesto chiarimenti fin dall'anno 2023 e che gli utili non pagati risalgono agli ultimi due anni;
- nel merito la procura institoria rilasciata da *Parte_2* in favore della figlia *Pt_3* non sarebbe in contrasto con il disposto dell'art. 2318 c.c. in quanto rilasciata a soggetto non estraneo ma collaboratore familiare; si tratta di procura institoria e l'imprenditore, anche in forma societaria, può sempre nominare una persona di fiducia che prepone all'esercizio della impresa commerciale ai sensi dell'art. 2203 c.c.,
- tale procura institoria conferisce alla sig.ra *Parte_3* poteri limitati alla gestione pratica della società, come, ad esempio, la gestione dei rapporti commerciali, l'assunzione di dipendenti, l'acquisto di materie prime e semilavorati, materiali di arredo, organizzare l'attività lavorativa del settore produttivo, segnalare al socio accomandatario situazioni anomale di dipendenti, o degne di particolare valutazione e attenzione, esigere i crediti in qualsiasi forma, organizzare l'attività lavorativa, proporre e suggerire al Socio Accomandatario assunzioni e

licenziamenti del personale in relazione alle esigenze operative azienda, compiere le operazioni bancarie sui conti della società in riferimento alle spese correnti e al compimento degli atti elencati nella procura; è tenuta ad interfacciarsi per l'assunzione delle decisioni più importanti per la gestione della impresa; non risulta in nessun caso la delega per la rappresentanza in giudizio che spetta sempre all'Amministratore socio accomandatario della società; la partecipazione alle riunioni presso la sede del commercialista, la sig.ra *Parte_2* oltre ad avere diritto a presenziare in forza della procura institoria; in forza di deleghe specifiche rilasciate di volta in volta dall'amministratore;

- in data 11.03.2024 *Parte_1* oltre al bilancio, ha ricevuto a mani dal commercialista alla presenza del socio accomandatario e amministratore *Parte_2*, tutti i documenti richiesti, ovvero il libro giornale provvisorio al 31.12.2023, i registri IVA provvisori 2023, l'elenco nominativo dei dipendenti 2023, la copia del contratto di affitto azienda del 29.01.2024, copia del partitario apporto soci del 31.01.2021 e il partitario prelievo soci fin dal 31.01.2008; *Parte_1* è sempre stato notiziato dell'andamento dell'attività e della relativa gestione contabile, amministrativa e finanziaria;
- il dato di € 166.632,34 di prelievi soci 2023 deve essere letto e valutato unitamente agli apporti effettuati esclusivamente da *Parte_2* per l'importo di €83.135,48; nei prelevamenti soci di €166.632,34 sono compresi anche i prelevamenti effettuati negli anni per il socio *Pt_1* quanto al prelievo di €15.000,00, si tratta della quota di utili che il socio *Parte_2* ha destinato per saldare i compensi annuali alla figlia *Pt_3* che dal 2008 svolge l'attività di collaboratore familiare come risulta dall'estratto Inps;
- quanto alla mancata distribuzione degli utili rilevava che l'amministratore è stato costretto ad effettuare un'operazione complessa di adeguamento delle strutture ricettive alberghiere con l'acquisto di nuovi impianti e macchinari; *Parte_2* ha utilizzato i ricavi nel 2024 non soltanto per ultimare i pagamenti dell'esercizio del 2023, alcuni dei quali rimasti insoluti, ma anche per effettuare investimenti e adeguamenti degli impianti necessari per la regolarità dell'esercizio, come appunto l'adeguamento dell'impianto antincendio dell'albergo, l'acquisto di un forno nuovo;
- non sussiste alcun *periculum in mora*, il reale motivo per cui il ricorrente ha proposto il ricorso è che nel corso degli anni *Parte_1* ha stipulato con il fratello *Pt_2* una scrittura privata con la quale pretendeva di farsi liquidare entro e non oltre il 30.11 di ogni anno, “*la cifra di €45.000,000 indipendentemente dalla realizzazione degli utili*”, e a farsi indennizzare dallo stesso altresì da qualsiasi “*disagio fiscale a suo sfavore*” derivante da una differenza

positiva tra utile pro quota realizzato dalla *Pt_2* e la cifra effettivamente incassata da

Parte_1

Tanto premesso chiedeva il rigetto del ricorso e in via riconvenzionale domandava il risarcimento del danno per lesione tramite il ricorso alla reputazione, all'onore e alla immagine del Convenuto.

All'udienza del 30.10.2025 le parti discutevano e il Giudice si riservava.

1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso. Ed invero l'atto costitutivo della società *Pt_2* prevede una clausola compromissoria che devolve la competenza ad un collegio di tre arbitri tutte le controversie societarie, ma non è prevista alcuna specifica clausola per quanto concerne la competenza degli arbitri anche ad emettere provvedimenti cautelari.

Tale atto costitutivo risale data anteriore alla riforma Cartabia -che ha introdotto tale possibilità ai sensi dell'art 818 c.p.c.- e non è stata allegata la presenza di un atto scritto, successivo alla riforma, che abbia individuato la competenza anche cautelare in capo al collegio arbitrale.

2. Né può valere la considerazione di parte ricorrente circa l'assenza dei presupposti cautelari (*periculum in mora e fumus boni iuris*) in quanto l'eventuale accertamento negativo di tali presupposti può unicamente comportare un rigetto nel merito dell'istanza cautelare, ma non un mutamento di competenza.

3. Va altresì rigettata l'eccezione preliminare di improcedibilità per non aver il ricorrente proceduto alla revoca dell'amministratore ai sensi dell'art. 2259 c.c. considerato che la richiesta di revoca all'autorità giudiziaria è un potere attribuito al socio ai sensi dell'art. 2259 c.c. ed anzi nel l'ipotesi in cui la società sia formata da due soci soltanto è l'unico strumento fruibile trovandosi i due soci, -uno proponente, l'altro revocando-, in conflitto di interessi e privi di diritto di voto (cfr. Trib. Cassino 28.10.2000, Tribunale di Roma 04/03/2019 tribunale di Massa 22/07/2020).

4. Sennonchè occorre interrogarsi sull'ammissibilità di un provvedimento di revoca dell'amministratore quando nella società in accomandita semplice vi siano solo due soci e dunque un solo socio accomandatario.

Questo Giudice condivide la tesi prospettata dal Tribunale di Sciacca con Ordinanza del 23/06/2020, e ripresa dal Collegio di questo Tribunale con ordinanza del 12.12.2024 secondo cui in assenza di una domanda di esclusione del socio accomandatario non può essere richiesta la revoca dell'amministratore: “...nelle società in accomandita semplice non esiste una norma che disciplini la revoca giudiziale degli amministratori. L'art. 2319 c.c., invero, disciplina la nomina e revoca degli amministratori secondo i consensi espressi dai soci, e dunque senza intervento giudiziale. Tale vuoto normativo viene colmato dall'art. 2315 c.c. il quale dispone che "alla società in accomandita semplice

si applicano le disposizioni relative alle società in nome collettivo in quanto siano compatibili con le norme seguenti". Parimenti nel capo dedicato alle società in nome collettivo non è presente una norma che disciplina espressamente la revoca giudiziale. Anche in questo caso il legislatore ha previsto una specifica prescrizione volta a riempire le carenze di sistema, ovvero l'art. 2293 c.c., il quale dispone che "le società in nome collettivo sono regolate dalle norme del capo in oggetto e, in quanto queste non dispongono, dalle norme del capo precedente", ovvero quello relativo alle società semplici. Nel capo dedicato alle società semplici all'art. 2259 c.c., il legislatore nel disciplinare la revoca della facoltà di amministratore, ha previsto al comma terzo che "la revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio"(...) Il giudizio di compatibilità deve essere attuato tenendo a mente le peculiarità delle società in accomandita semplice che presenta delle deviazioni significative rispetto alla normativa delle società in nome collettivo proprio per la presenza di due categorie di soci con differenti poteri e responsabilità. Conseguentemente il vaglio di compatibilità andrà verificato in relazione alle norme che fanno espresso riferimento ai soci accomandanti ed ai soci accomandatari: ovvero gli artt. 2318 c.c. e 2320 c.c. L'art. 2318 c.c. dispone al comma secondo che "l'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari". La disposizione contenuta nell'art. 2320 c.c., invece, nel disciplinare in modo nitido i poteri e le facoltà dei soci accomandanti, applica il principio di tipicità posto dall'art. 2249 c.c., mirando ad impedire che la società in accomandita semplice perda i suoi connotati essenziali, primo tra i quali la conferibilità soltanto ai soci accomandatari dell'amministrazione della società (art. 2318 c.c., comma 2), presupposto e, al medesimo tempo, effetto della loro responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali (art. 2313 c.c., comma 1). Alla luce di analisi di sistema finora condotta può affermarsi che l'art. 2259 c.c. può trovare applicazione alle sole società in accomandita semplice dove vi siano più soci accomandatari, ciò consentendo, in caso di revoca di uno dei due soci, che gli altri soci conferiscano il potere gestorio all'altro socio accomandatario, nel pieno rispetto dei dettami di cui all'art. 2318 c.c., innanzi analizzato; ciò per le ragioni di seguito elencate: (...) 2) muovendo da una interpretazione sistematica: ammettere la nomina di un amministratore giudiziario a seguito della revoca dell'amministratore unico di società in accomandita semplice, in ragione di una sorta di simmetria con quanto disposto dall'art. 2409 c.c. in relazione alle società di capitali, a parere di questo giudice per quanto già innanzi riferito non attuabile, determinerebbe uno scollamento rispetto allo stesso modello legale di società in accomandita semplice atteso che: a) con l'intervento di un soggetto terzo estraneo, nessuno accomandatario eserciterebbe un potere gestorio con piena violazione di quanto previsto dall'art. 2318 c.c.; b) si violerebbe la stessa concezione contrattualistica che connota le società personali, in base alla quale la realizzazione dell'interesse comune è rimessa alla esclusiva volontà dei

soci; c) l'amministratore giudiziario non potrebbe essere illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, d) nelle società in accomandita semplici costituite da un solo socio accomandatario l'applicabilità dell'art. 2259 c.c., con conseguente revoca del l'amministratore unico accomandatario, pur non incidendo sulla sua qualità di socio di quest'ultimo (Cfr Corte di Cassazione civile sez. I, 29.11.2001 n. 15197), tuttavia preluderebbe allo scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguirne l'oggetto sociale. 3) sempre muovendo da una indagine di tipo sistematico al fine di rendere ammisible la revoca del socio unico di società di capitali, a parere di questo giudice, non può trovare applicazione analogica l'art. 2323, comma secondo, c.c. (la quale al comma secondo dispone che "se vengono a mancare tutti i soci accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente, gli accomandanti nominato un amministratore provvisorio per gli atti di ordinaria amministrazione, l'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario") perché tale norma agisce sulla base di un presupposto diverso posto che, nel regolare la nomina di un amministratore provvisorio da parte degli accomandanti, contempla l'ipotesi del venire meno dei soci accomandatari e non già quella, del tutto differente, dell'inesistenza degli amministratori della società in accomandita che verrebbe a determinarsi a seguito della revoca dell'unico socio accomandatario. Tale norma si applica in sostanza in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari in caso di esperita azione di esclusione del socio. La nomina di un amministratore provvisorio per sei mesi (argomento ex art. 2323, comma primo, c.c.) inoltre, da una parte, mal di concilierebbe con la stabilità del provvedimento cautelare, in ragione della strumentalità attenuata dalla quale allo stato è connotato, (...) comportando necessariamente l'introduzione del giudizio di merito per la determinazione di una soluzione definitiva, e dall'altra attribuirebbe potere gestorio ad un soggetto estraneo alla compagine sociale e che non è neppure socio accomandatario per un periodo di tempo fin troppo lungo. In conclusione premesso che nella società in accomandita semplice l'amministratore non può che essere un socio accomandatario, l'esclusione di quest'ultimo, indipendentemente dai riflessi che può avere sull'amministrazione della società, è destinata ad essere regolata non già dalle norme in tema di revoca dell'amministratore, bensì da quelle relative allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio nelle società di persone (per effetto del rinvio di cui all'art. 2315 c.c. alla disciplina della società in nome collettivo e quindi - per il tramite dell'art. 2293 c.c. - alla società semplice), con applicazione, in particolare dell'art. 2286 c.c. che disciplina le ipotesi di esclusione del socio". (v. Tribunale di Rimini 12.12.2024, Tribunale di Sciacca con Ordinanza del 23/06/2020 e conforme a questo orientamento anche il Tribunale Di Pistoia con ordinanza del 04/10/2018).

Pertanto, poiché nel caso di specie non è stata proposta, almeno in sede cautelare, la domanda di esclusione dell'unico socio accomandatario, questi non può essere revocato dalla facoltà di amministrare.

Inoltre, poiché il ricorso cautelare del sig. *Parte_1* è stato finalizzato alla prosecuzione dell'attività sociale, con la nomina di un amministratore provvisorio, ammettere la revoca dell'amministratore (senza nomina di un amministratore provvisorio) importerebbe un risultato diverso ed anzi contrastante con il bene giuridico richiesto, ossia il venir meno della società per impossibilità di proseguire l'attività.

Va rilevato che l'inammissibilità di una domanda di revoca dell'amministratore -unico socio accomandatario- in assenza di sua esclusione dalla società è questione di solo diritto che non necessita della previa instaurazione del contraddittorio fra le parti: *“l’obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dal secondo comma all’art. 101 cod. proc. civ., riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese”* (Cass., sez. L, 19/05/2016, n. 10353; Cass., sez. 1, 08/06/2018, n. 15037; Cass., sez. 2, 12/09/2019, n. 22778; Cass., sez. 3, 05/05/2021, n. 11724).

5. Anche volendo aderire all'orientamento opposto, che ritiene compatibile l'art. 2259 c.c. con la disciplina delle società in accomandita semplice anche nel caso in cui vi sia un solo socio accomandatario, non si ritengono sussistenti i presupposti per la revoca in via cautelare.

5.1. Va rammentato che la “giusta causa” di revoca può essere integrata da qualsiasi comportamento che compromette l'esistenza stessa dell'impresa collettiva ed il suo funzionamento, nonché condotte che, ponendosi in contrasto con specifici obblighi di legge e doveri di correttezza e di diligenza gravanti sull'amministratore, non garantiscono una regolare gestione della società a tutela degli interessi privati dei soci e dei terzi (Tribunale Bari sez. V 15/05/2007).

Ancora, integra giusta causa di revoca dell'amministratore di società personale ogni fatto costituente violazione di obblighi di lealtà, correttezza, e di diligenza da parte dell'amministratore, tale da incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto ovvero da rendere impossibile l'assolvimento del mandato, anche se in considerazione di circostanze obiettive ed estranee alla persona del revocato (cfr. Tribunale Napoli 14/03/1996).

5.2. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2318 c.c. per avere *Parte_2* delegato a terzi estranei l'amministrazione della società, non sussiste il *fumus* della violazione tale da giustificare la revoca.

Si rileva che non vi è alcuna norma di legge che vietи al socio accomandatario, di nominare un institore per lo svolgimento dell'attività di impresa dovendosi invece escludere la possibilità di nominare institore il socio accomandante pena la violazione dell'art. 2320 c.c. che vieta l'immistione del socio accomandatario nella gestione societaria (Cass. n. 1632/1982) con conseguente assunzione di una responsabilità illimitata del socio accomandante.

Si deve comunque escludere la possibilità dell'integrale devoluzione dell'amministrazione ad un terzo, tramite una procura generale ovvero una procura solo formalmente speciale ma di ampiezza tale da conferire sostanzialmente il potere di gestire l'impresa sociale ad un terzo.

Andando ad analizzare la procura institutoria in atti, nonostante l'ampiezza della stessa, risultano permanere in capo all'amministratore poteri di controllo e decisionali in ordine a scelte importanti della gestione dell'azienda. In particolari permangono poteri di controllo e verifica dietro segnalazione dell'institore ed invero tra i compiti dell'institore è previsto *“segnalare al Socio Accomandatario situazioni del persona le anomale e/o degne di particolare attenzione e valutazione”*; permangono anche poteri decisionali in relazione al personale ed infatti in punto di personale la procura prevede che l'institore ha il compito solo di *“proporre e suggerire al Socio Accomandatario assunzioni e licenziamenti del personale in relazione alle esigenze operative azienda li;”* e *“dare esecuzione alle disposizioni del Socio Accomandatario in ordine a richiami e provvedimenti disciplinari, promozioni, passaggi di qualifica, adeguamenti retributivi e riconoscimento di premi di produzione, trasferimenti e mutamento di mansioni, assunzioni e licenziamenti”*.

Non è stato conferito il potere di rappresentanza processuale, né il potere di alienare o ipotecare immobili ai sensi dell'art. 2204 comma 1 c.c. in base al quale è necessaria una espressa autorizzazione. Allo stato dunque non appare che la procura institutoria abbia svuotato interamente il potere gestorio dell'amministratore. Altro è se l'amministratore nonostante i limiti di cui alla procura abbia abdicato ai propri poteri di controllo e di gestione residuati a seguito della procura omettendo di esercitarli e lasciando di fatto la gestione al terzo, comportamento questo in astratto idoneo a fare venire meno il rapporto fiduciario e fondare una revoca, ma allo stato, in sede cautelare non risultano emerse prove in tal senso.

Dunque non sussiste il *fumus* della violazione dell'art. 2318 c.c.

5.3. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2320 c.c. si rileva che a fronte della richiesta di documentazione societaria del 16.01.2024 l'amministratore, ha consegnato la documentazione elencata al verbale di consegna sottoscritto dallo stesso *Parte_1* (v. doc. 3 parte convenuta) esclusa tuttavia la documentazione bancaria e altra documentazione. Gli estratti conto che appaiono essere stati depositati solo in sede giudiziale, allegati alla costituzione del convenuto.

In relazione a tale violazione non sussiste il *periculum in mora* considerato che, quantomeno in via giudiziale, l'amministratore ha depositato gli estratti conto, così potendo consentire al socio accomandante di svolgere i propri controlli e non risulta che nelle more tra la richiesta del gennaio 2024 e la data del ricorso l'amministratore abbia negato la consultazione di altra documentazione. La norma inoltre fa riferimento alla “documentazione” societaria e non a ulteriori chiarimenti, potendo il socio accomandante svolgere i propri poteri di controllo proprio tramite l’analisi della documentazione sociale.

5.4. Quanto alla presenza di “*prelievi soci*”, che parte ricorrente ritiene non giustificati occorre rilevare che allo stato non pare risultare alcuna giustificazione ai prelievi. Va considerato infatti che la scrittura del 21.04.2023 in cui si legge “ *Controparte_1* dovrà corrispondere entro e non oltre il 30.11.2023 la cifra di € 45.000,00 indipendentemente dalla realizzazione di utili” è intervenuta tra i sig.ri *Parte_1* e *Parte_2* e del tutto estranea è la società e il suo patrimonio; così i prelevamenti effettuati negli anni da parte di *Parte_1* dal patrimonio sociale non potrebbero essere giustificati dall’adempimento di tali accordi, a cui dovrebbe aver adempiuto con il proprio patrimonio *Parte_2*, obbligatosi personalmente. Viceversa se tali prelievi fossero giustificati da tali accordi il sig. *Parte_2* avrebbe attinto indebitamente dal patrimonio sociale.

Sennonchè anche sotto tale profilo non sussiste il *periculum in mora* atteso che a fronte di prelevamenti risultano dal partitario anche “*apporti*” del socio *Controparte_1* (anche se per una somma inferiore a quella prelevata) ed inoltre tali prelievi non hanno pregiudicato lo svolgimento dell’attività sociale che risulta *in bonis*, produce utili e ha liquidità nei conti correnti (v. bilanci e conti correnti), né conseguentemente tali prelievi hanno pregiudicato i terzi; inoltre parte ricorrente non ha dedotto, né provato, l’esistenza di un pericolo per il recupero da parte della società di tali somme: ed invero il ricorrente non ha allegato nulla sulla situazione patrimoniale del socio accomandatario o sulla compimento di atti volti a disfarsi dei propri beni al fine di evitare restituzioni alla società.

5.5. Quanto al dedotto mancato pagamento degli utili 2023 e 2024, va rilevato che non sussiste né il *fumus boni iuris* né il *periculum in mora*.

Quanto agli utili 2023 parte resistente ha depositato in atti la scrittura privata sottoscritta dalle parti *Parte_1* e *Parte_2* del 21.04.2023 in cui *Parte_1* ha espressamente rinunciato alla percezione degli utili 2023: “ *Parte_1* rinuncia per il solo anno 2023 a qualsiasi domanda richiesta e pretesa e/o contestazione inerente la ripartizione degli utili da bilancio d’esercizio che saranno interamente percepiti da *Controparte_1* (v. doc 9 parte resistente).

Dunque *Parte_1* non può fare valere quale causa di revoca dell’amministratore la violazione di un diritto, percezione degli utili, a cui egli stesso ha rinunciato.

Quanto agli utili del 2024 vi è prova del pagamento incominciato sin da prima del ricorso introduttivo, circostanza confermata anche da parte ricorrente e ciò, insieme al fatto che per il 2023 *Parte_1* ha rinunciato agli utili, induce a ritenere che non sussista il *periculum* circa un futuro diniego di distribuzione di utili qualora prodotti.

6. Quanto alla domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da parte resistente, si rileva che la stessa è inammissibile in questa sede cautelare in quanto non volta ad ottenere un provvedimento d'urgenza a fronte di un pericolo imminente e irreparabile e richiede un accertamento completo da eseguire nel giudizio di merito.

Anche volendo qualificare la domanda come proposta ai sensi dell'art. 96 commi 1 o 3 c.p.c. la stessa va rigettata in quanto non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna per lite temeraria in quanto il ricorso non può essere considerato avvenuto in mala fede o colpa grave avendo il ricorrente esposto in sede processuale le proprie adeguate argomentazioni in fatto e in diritto, seppure *ex post* sia risultato soccombente.

7. Quanto alle spese di lite considerato che i motivi del rigetto esulano -in parte- dalle prospettazioni delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.

PQM

RIGETTA il ricorso;

DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dal resistente;

DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.

Rimini 05.11.2025

Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini